Luigi Granelli: **COMMENTO ALLE PROPOSTE POLITICO-LEGISLATIVE A FAVORE DELL’OBIEZIONE DI COSCIENZA** (1968)



Anche non accettando integralmente la proposta formulata in dettaglio dall’amico Zolo per la disciplina legislativa dell’obiezione di coscienza, del resto in analogia all’atteggiamento assunto dal compianto Nicola Pistelli con la presentazione di un progetto assai diverso in alcune parti, non si possono non condividere le sue argomentazioni di fondo ed il valore di un’iniziativa tendente a risolvere un problema scottante che molti paesi civili, sia pure con forme fra loro diverse, hanno da tempo risolto.

Il dibattito sull’obiezione di coscienza è tra i più appassionanti. In esso si scontrano anche tesi che spinte alla loro radicalizzazione estrema risultano inconciliabili,

Il presupposto etico o filosofico di chi si rifiuta di usare le armi in omaggio al principio della nonviolenza può portare non solo alla negazione dell’idea nazionale, ma può esporre anche il fianco alla sottovalutazione di una concezione democratica della patria, ancorata cioè alla sovranità popolare e non a velleità di potenza o di egemonia, che richiede ad ogni cittadino doveri non trascurabili insieme a diritti insopprimibili; così come il principio di una difesa della patria anche mediante l’uso delle armi, su cui si basa la coscrizione obbligatoria, può portare a considerare anarchico o sovversivo qualunque cittadino che nel rifiutarsi ad adoperare le armi, per una fondata e legittima ragione di coscienza, si dichiara contemporaneamente disposto ad offrire in altre forme, persino più onerose, il suo servizio di solidarietà civile nell’interesse del Paese.

Ho estremizzato di proposito queste due posizioni per dimostrare che la loro difesa in termini assoluti non apre certo la via ad una soluzione legislativa, per sua natura vincolata alla tutela dell’interesse nazionale insieme al diritto del cittadino, in quanto ogni disciplina della materia non può farsi fuori dal contesto costituzionale.

Il ricorso alla legge, come strumento di tutela a certe condizioni dell’obiezione di coscienza, equivale peraltro al riconoscimento da parte di chi lo invoca del principio dell’autorità dello Stato e degli obblighi che di fronte ad esso si assumono anche ai cittadini che si rifiutano di fare uso delle armi. Cade quindi, ci sembra, l’accusa di eversione o sovversivismo per i sostenitori dell’obiezione di coscienza e, di conseguenza, non regge l’alibi di quanti usano ogni pretesto per evitare di risolvere il problema in sede legislativa.

La prima conclusione, quindi, e che la questione dell’obiezione di coscienza, nonostante la sua obiettiva complessità, va correttamente affrontata e adeguatamente risolta.

In Italia non è possibile applicare soluzioni adottate da altri paesi, come ad esempio nella Germania federale, a causa di un preciso vincolo costituzionale. A differenza della Costituzione tedesca, che stabilisce con l’art. 44 un principio in base al quale «***nessuno può essere costretto contro la propria coscienza a prestare il servizio militare***», la nostra Costituzione prescrive, con l’art. 52, per tutti i cittadini l’obbligatorietà del servizio militare «nei limiti e nei modi stabiliti dalla legge». In pratica è esclusa, a meno che s’intenda affrontare il tema della revisione costituzionale, una soluzione sul tipo di quella tedesca che, appunto, configura poi nella stessa legge ordinaria la possibilità di un servizio civile in alternativa a quello militare e offre al cittadino, su sua richiesta, la scelta di essere adibito ai servizi non armati dell’esercito federale. Gli altri paesi che si sono messi su questa strada l’hanno potuto fare per la conformità dei loro ordinamenti giuridici.

Questo vuol dire che non esistono soluzioni compatibili con il dettato costituzionale del nostro Paese?

Evidentemente no. Si tratta di impostarlo diversamente proprio partendo dalla necessità di dare consistenza di legge ai limiti e ai modi con i quali, in base all’art. 52, ogni cittadino è obbligato a prestare il servizio militare.

In altri termini, si può salvare il principio della coscrizione obbligatoria, motivato dalle esigenze di difesa della comunità nazionale dal momento che la stessa Costituzione bandisce la guerra come strumento di risoluzione dei contrasti internazionali, riconoscendo soltanto in taluni casi, con l’introduzione di un servizio più oneroso di natura civile non per stabilire delle differenze tra cittadini ma per rafforzare la credibilità dell’obiezione di coscienza, la possibilità di prestare servizio militare non armato o di essere adibito al servizio civile di varie forme (assistenti sociali, ospedali, afforestamento, vigilanza, ecc.) e di durata superiore a quello militare.

Naturalmente, le procedure per usufruire di questa possibilità, le condizioni obiettive della definizione di obiezione di coscienza per evitare strumentalismi politici, gli obblighi da prevedersi in tempo di pace o di guerra, rappresentano aspetti di estrema delicatezza che richiederebbero una doverosa cautela, ma non sono irrisolvibili.

Sorge a questo punto la seconda conclusione. L’esperienza degli ultimi anni dimostra che parecchi progetti presentati con impostazioni anche diverse, sono caduti con il finire delle legislature per carenza di volontà politica.

Non solo. Anche alcune soluzioni parziali del problema apprezzabili per la loro apertura verso uno sforzo di solidarietà verso i Paesi in via si sviluppo come nel caso della legge Pedini, hanno finito con l’essere svuota in sede regolamentare e attraverso l’assurda introduzione di un limite numerico che discrimina il cittadino in quanto esso, pur trovandosi nella impossibilità di godere quanto previsto dalla legge se arriva tardi con la sua richiesta.

La volontà politiche di affrontare il problema è quindi pari. Come importanza, alla fantasia tecnica necessaria per varare una disciplina dell’obiezione di coscienza conforme al dettato costituzionale.

Questo stato di cose non si rimedia dunque con la presentazione di progetti magari perfetti che non vanno al di là di un atto di testimonianza, sempre rispettabile, dei loro proponenti ma non conducono a risultati costruttivi.

Ecco perché occorre, a mio avviso, non irrigidirsi nelle formulazioni tecniche, ma agire e sviluppare con tenacia il dibattito sul problema dell’obiezione di coscienza in sede culturale, tra i partiti in Parlamento, per giungere ad elaborazioni comuni che abbiano in sé la forza di aprire la via ad una disciplina legislativa della materia e siano accompagnate dalla necessaria volontà politica.

Ecco perché è importante l’iniziativa presa in argomento dai giovani della democrazia cristiana di alcune tra le più qualificate province. E un primo atto cui noi auguriamo successo accompagnando, per quanto ci riguarda, il nostro augurio con l’impegno di contribuire anche in altre sedi a portare innanzi una battaglia difficile, ma certamente degna e meritevole.

Come cattolici democratici non abbiamo dubbi che sia possibile, nel rispetto della Costituzione, conciliare con una chiara iniziativa legislativa l’interesse nazionale dell’Italia nata con la Resistenza e il diritto di quei cittadini che sono disposti a servire con maggiori oneri lo Stato pur di rimanere coerenti con i più profondi convincimenti morali della loro coscienza.